

STATUTO

ORIZZONTEGIOVANI S.C.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TIONE DI TRENTO TN VIA
DEL FORO 27/A

Numero REA: TN - 203242

Codice fiscale: 02144430226

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL
Rep.n. 77.574/24.965
Notaio Marco Dolzani

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA

ART.1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

E' costituita, con sede nel comune di Tione (provincia di Trento) la società cooperativa sociale denominata "ORIZZONTE-GIOVANI s.c.s.".

ART. 2 (DURATA)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prolungata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

La Cooperativa, conformemente alla L. 381/91 ("Disciplina delle cooperative sociali") e alla LR. 24/1988 ("Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale"), non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione e lo svolgimento in maniera coordinata di:

- servizi sociali, educativi e culturali volti a favorire la crescita culturale e relazionale delle comunità locali ed in particolare delle nuove generazioni nell'ottica della sostenibilità;
- attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rivolte in particolare, ma non esclusivamente a invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiari.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese private ed enti del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti dei regolamenti che determinano i criteri inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti predisposti dall'Organo Amministrativo devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa potrà aderire ad una o più centrali cooperative, consorzi e/o fondazioni

ART. 4 (OGGETTO SOCIALE)

La Cooperativa ha come obiettivo principale l'animazione culturale di comunità volta a:

- valorizzare le nuove generazioni
- supportarle nella costruzione del loro progetto di vita
- nella loro professionalizzazione e nell'inserimento nel mondo del lavoro
- e nella vita di comunità in cui desiderano risiedere, nella logica della cittadinanza attiva responsabile e solidale
- animare la comunità nelle sue componenti ad un atteggiamento favorevole e disponibile verso le nuove generazioni
- formare ed aggiornare professionisti che si interessano al mondo giovanile
- prestare particolare anche se non esclusiva attenzione ai contesti di periferia e di montagna ed alle comunità che formano le Valli Giudicarie
- favorire l'inserimento lavorativo nelle proprie attività o in altre imprese, di soggetti disabili e svantaggiati attraverso tutte le forme previste dalla normativa provinciale nazionale ed europea nell'ottica
 - a) dello sviluppo sostenibile
 - b) della rigenerazione urbana
 - c) dell'apertura al dialogo ed al confronto
 - d) e nella creazione di posti di lavoro

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- relativamente ai servizi ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) della LR.24/1988:
 - la gestione di collegi e convitti per studenti anche di tipo residenziale;
 - la gestione e l'animazione di strutture socio-culturali quali teatri, sale polifunzionali, palazzetti dello sport o altre che siano in proprietà o in locazione o altra forma con-

trattuale, finalizzata alla realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, artistici e convegnistici;

- erogazione di servizi a privati, imprese e non, nell'ambito dell'accoglienza e organizzazione di attività legate all'animazione culturale;

- la produzione, distribuzione e gestione di eventi artistici musicali, teatrali, coreutici e di mostre d'arte;

- attivazione di progetti nel campo multimediale a supporto di eventi artistici e culturali;

- qualunque altra attività nel campo delle arti dello spettacolo;

- attivazione di percorsi formativi orientati allo sviluppo professionale ed all'aggiornamento nel campo educativo, economico, sociale, antropologico con particolare attenzione alle professioni che si interessano a vario titolo alle nuove generazioni;

- lo svolgimento di studi, ricerche, attività editoriali nel campo economico, sociale, culturale, artistico ed antropologico con particolare attenzione al mondo giovanile;

- supporto ed accompagnamento ai giovani nell'orientamento e nel dare risposte ai loro bisogni e desideri quali ad esempio l'inserimento nel mondo del lavoro, la crescita professionale attraverso percorsi formativi, tirocini e stage in Italia ed all'estero, l'avvio di start up, di attività imprenditoriali e professionali anche mediante apertura di spazi di coworking o simili, la ricerca di un'abitazione, la gestione ed il superamento di momenti difficili, l'accompagnamento verso altri servizi, l'inserimenti in nuovi contesti, la partecipazione attiva alla vita di comunità, l'assunzione di responsabilità:

- relativamente alle attività ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) della LR.24/1988:

- la gestione di strutture ricettive che siano in proprietà, locazione o altra forma contrattuale, quali alberghi, case per ferie, case vacanze ostelli o altre forme finalizzate al turismo esperienziale a favore di gruppi, famiglie, persone singole;

- l'erogazione di servizi ad istituzioni pubbliche ed a imprese private profit e non profit nell'ambito della gestione di eventi artistici e culturali;

- l'assunzione da enti pubblici e privati di appalti di servizi, gestione di strutture, esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere.

La cooperativa potrà creare sinergie con realtà pubbliche e private ed in particolare con il mondo della cooperazione e del terzo settore volte a sviluppare azioni e progetti legati alla mission aziendale.

Può svolgere inoltre attività finalizzate all'impiego del personale assunto nell'ambito di convenzioni, e/o contratti con Enti Pubblici e comunque finanziati dagli Enti Pubblici per finalità di sostegno occupazionale di soggetti deboli apparte-

nenti a categorie specificatamente nominate dai medesimi Enti committenti e/o finanziatori, ovvero tipologie riconducibili e non al concetto di lavoratori socialmente utili.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali, anche a favore dei soci o di terzi, necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre,

- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di investimento stabile o temporaneo, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Nell'interesse delle società partecipate la Cooperativa potrà rilasciare a favore di terze garanzie reali e/o di firma.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

ART. 5 (SOCI COOPERATORI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivi-

tà lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91 e della LR.24/88 e nei limiti previsti dalle stesse;

c) fermo restando le disposizioni del presente statuto possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'Art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 6: (CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni del valore di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro soci.

ART. 7 (ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei Soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Esse devono essere comunque offerte in prelazione agli altri soci della società.

Il valore di rimborso delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente dichiarato dal socio che intende trasferire la quota, gli Amministratori provvederanno ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 8 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci

con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse
- c) il termine minimo di durata del conferimento
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto fra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge, ed il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla diminuzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto fra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 9 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

ART.10 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI)

L'Organo Amministrativo può deliberare nei limiti stabiliti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. L'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo in conformità a quanto definito da apposito regolamento stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità di trattamento, la durata del periodo di inserimen-

to del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinarie nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a) può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nella forma di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 11.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 15.

ART. 11 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica;

b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 12 (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOCIO)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
 - b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferentesi alla gestione sociale;
 - d) ricevere dal Consiglio di amministrazione notizie sugli affari sociali e consultare nelle modalità previste dalla legge i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
- Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto i soci sono obbligati a:

- a) versare con le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di amministrazione

- il capitale sottoscritto
- la tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione
- il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla cooperativa

ART.13 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

ART. 14 (RECESSIONE DA SOCIO)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

ART. 15 (ESCLUSIONE)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria a-

gli interessi sociali.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione di esclusione.

ART. 16 (DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 17 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 21, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinques, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 18 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 17.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART. 19 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI DI RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 20 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da una quota pari ad Euro 100,00;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, non rimborsabile, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ART. 21 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea

dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 22 (RISTORNI)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 23 (DECISIONI DEI SOCI)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, oppure su argomenti che uno o più amministratori e almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili
- b) la nomina del Consiglio di amministrazione
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e/o del revisore
- d) le deliberazioni di cui all'art. 22 dello statuto
- e) le modifiche dello statuto
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-

l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 24 (ASSEMBLEA)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo esemplificativo, il fax o l'e-mail), contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 25 (FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e destina gli utili;
- 2) approva il bilancio sociale;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al revisione legale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al revisione legale;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 25.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

ART. 26 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 27 (VOTAZIONI)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 28 (VOTO)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio aven-

te diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Gli Amministratori, il Sindaco, se nominato, ed i dipendenti della Società non possono rappresentare altri soci e la delega eventualmente loro rilasciata è nulla.

Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova.

L'assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

ART. 29 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 30 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno 3 membri.

Il Consiglio sarà composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di consiglieri variabile da uno a cinque; il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente e del Vicepresidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci; la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione deve comunque essere composta da soci cooperatori.

All'interno dello stesso Consiglio di amministrazione viene creato un comitato per il controllo sulla gestione, formato da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, richiesti per legge.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

ART. 31 (COMPETENZE E POTERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 32 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al sindaco, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

La convocazione è fatta dal presidente, con almeno tre giorni di preavviso, con comunicazione scritta ai singoli amministratori. È ammesso l'utilizzo di mezzi di comunicazione informatici (ad esempio e-mail o Whats-App) purché tracciabili.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato e-

secutivo sono valide qualora vi intervenga la maggioranza dei relativi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 33 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 34 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 35 (RAPPRESENTANZA)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 36 (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dalla Assemblea, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 37 (SCIoglimento ANTICIPATO)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 38 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 39 (REGOLAMENTI)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti mutualistici verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 40 (PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere partite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Socie-

tà.

3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 22, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 41 (RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Trento, 18 marzo 2024

F.to: Salvaterra Tiziano

F.to: Marco Dolzani (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO
CONSERVATO NEI MIEI ATTI, RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.68 TER I COMMA DELLA LEGGE
NOTARILE, AD USO REGISTRO IMPRESE.
CONSTA DI 24 (VENTIQUATTRO) FACCIATE.
TRENTO, 25 MARZO 2024